



COMUNE DELL'AQUILA

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Espropri

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all'articolo 2 che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO l'articolo 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3790, che recita: *“Al fine di consentire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di moduli abitativi provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui*

abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E", ed ove del caso di tipo "F", in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati, con i poteri e le procedure di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, prescindendo dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 del medesimo articolo 2, in considerazione del carattere di provvisorietà dei moduli abitativi";

"Il Commissario delegato provvede altresì, con le medesime modalità indicate al comma 1, alla realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisorio, e delle relative opere di urbanizzazione, a valere, nell'immediato, sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009 e sulle risorse trasferite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello stesso decreto.

Le occupazione di urgenza e le eventuali espropriazioni per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono adottate in favore dei comuni interessati.

VISTO l'articolo 2, comma 4, del citato decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che demanda al Commissario delegato la localizzazione, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la rapida sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici, nelle more della ricostruzione o riparazione delle stesse;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, n. 29, recante la localizzazione delle aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

VISTO il decreto del Commissario delegato 14 ottobre 2009, n. 30, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto 13 ottobre 2009, n. 29 in merito all'individuazione delle particelle catastali destinate alla realizzazione dei Moduli

Abitativi Provvisori (MAP) e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nel Comune di L'Aquila;

- VISTI i verbali del 21 ottobre 2009, n. E/4359 e n. E/4360, con i quali è stato redatto lo stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree localizzate con i citati decreti 29/2009 e 30/2009 a partire dal giorno 13 ottobre 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, n. 15, recante la localizzazione delle aree destinate ai Moduli Uso Scolastico Provvisori (MUSP) e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nei comuni di L'Aquila, Campotosto, Ovindoli, Rocca di Mezzo, Scoppito, Arsita, Montebello di Bertona, Popoli e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 28 agosto 2009, n. 20, recante la localizzazione delle aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e ai Moduli Uso Scolastico Provvisori (MUSP) e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nei comuni di Campotosto, San Benedetto in Perillis, Cagnano Amiterno, Barisciano, Fagnano Alto, Arsita, Pietracamela, Celano, Ocre, Crognaleto, Prata D'Ansidonia, San Pio Alla Camere, Scoppito, Pizzoli, Montereale, L'Aquila, Cugnoli, Civitella Casanova e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 05 aprile 2012, n. 1530, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni ai decreti 31 luglio 2009 n. 15, 28 agosto 2009 n. 20, 03 ottobre 2009 n. 27, 03 novembre 2009 n. 36 e 26 dicembre 2009 n. 55, del Commissario Delegato nominato con DPCM del 6 aprile 2009, in merito all'individuazione delle particelle catastali, non più utili, per la realizzazione dei Moduli Uso Scolastico Provvisori (MUSP) e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nel comune di L'Aquila;
- VISTO l'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2010, n. 3898, recante "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009", il quale autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile ad istituire apposita Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione dei moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché dei moduli abitativi provvisori e dei moduli scolastici ad uso

provvisorio di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;

- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni”*;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis”*;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *“Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *“i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse*

alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

VISTA l'individuazione di particelle catastali necessarie al funzionamento dei M.U.S.P. realizzati, già comprese nei decreti di immissione in possesso sopra elencati, per le quali è stata decretata la revoca;

CONSIDERATO che i predetti Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e Moduli Uso Scolastico Provvisori (MUSP) e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici distrutti o alla riparazione di quelli inagibili;

CONSIDERATO che alcune particelle catastali individuate con i suddetti decreti non risultano più utili ai fini della localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, ovvero che alcune particelle catastali individuate con i suddetti decreti risultano essere parzialmente utili e pertanto si è proceduto al loro frazionamento al fine di separare la parte utile per la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, non risultano più utili ai fini della accessibilità ai cantieri o per lo stoccaggio dei materiali necessari ai cantieri stessi, secondo quanto indicato **nell'allegato 1** al presente decreto e che pertanto occorre procedere alla revoca dei verbali di immissione in possesso delle particelle catastali in esso indicate;

CONSIDERATO che alcune particelle catastali individuate con i suddetti decreti non risultano più essere utili ai fini della localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di Moduli Uso Scolastico Provvisori (MUSP) e relative opere di urbanizzazione e servizi, ovvero

che alcune particelle catastali individuate con i suddetti decreti risultano essere parzialmente utili e che pertanto si è proceduto al loro frazionamento al fine di separare la parte utile per la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di Moduli Uso Scolastico Provvisori (MUSP) e relative opere di urbanizzazione e servizi, non risultano più utili ai fini dell'accessibilità agli insediamenti provvisori o per lo stoccaggio dei materiali necessari ai cantieri, secondo quanto indicato **nell'allegato 2** al presente decreto e che pertanto occorre procedere alla revoca dei verbali di immissione in possesso delle particelle catastali in esso indicate;

CONSIDERATO che, per alcune particelle catastali interessate dalla realizzazione dei Moduli Uso Scolastico Provvisori (MUSP) e delle connesse opere di urbanizzazione, risultanti negli elenchi allegati al decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, n. 15 e poi modificate con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 05 aprile 2012, n. 1530, occorre procedere all'aggiornamento dei provvedimenti, annullando il predetto decreto di revoca per le particelle elencate **nell'allegato 3**;

DECRETA

Articolo 1

Per quanto esposto nelle premesse sono revocati i verbali di immissione in possesso delle particelle catastali non più utili ai fini espropriativi, di cui **agli allegati 1 e 2**, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Per le particelle catastali di cui **all'allegato 3**, è annullata la revoca d'immissione in possesso effettuata con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 05 aprile 2012, n. 1530.

Articolo 3

Per quanto non modificato dal presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto del Commissario Delegato 11 maggio 2009 n. 6 e seguenti integrazioni e modificazioni.

Articolo 4

Il presente decreto verrà pubblicato nell'albo comunale, nonché pubblicato sul sito internet del Comune di L'Aquila.

L'efficacia del presente decreto decorre dal momento della pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni.

L'Aquila, li 14.05.2014

Il Dirigente
Dott. Ing. Vittorio Fabrizi



Allegato 1: Elenco particelle catastali da restituire (MAP)

Area MAP	Comune	Sezione	Foglio	Mappale origine	Nuovo Mappale
CANSATESSA	A345	A	110	255	1191
CANSATESSA	A345	A	110	650	1192

Allegato 2: Elenco particelle catastali da restituire (MUSP)

Area MUSP	Comune	Sezione	Foglio	Nuovo Mappale	Mappale origine
56.1 - SCUOLA DE AMICIS	A345	A	88	422	422
56.1 - SCUOLA DE AMICIS	A345	A	88	440	440
56.1 - SCUOLA DE AMICIS	A345	A	88	441	441
56.1 - SCUOLA DE AMICIS	A345	A	88	1585	99
56.1 - SCUOLA DE AMICIS	A345	A	88	1531	423
56.1 - SCUOLA DE AMICIS	A345	A	88	1538	426
56.1 - SCUOLA DE AMICIS	A345	A	88	1578	374

Allegato 3: particelle soggette ad annullamento revoca (MUSP)

Area MUSP	Comune	Sezione	Foglio	Mappale frazionato	Mappale origine
MUSP II.5 – IPSIASAR L. da Vinci	A345	A	80	4926	1178
	A345	A	80	4959	1911
MUSP SP4 – SP5 – Scuola M. Ferrari P. Minozzi	A345	A	78	662	662
MUSP 2.2 – Scuola primaria Marconi	A345	A	69	2312	596